



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE  
E ALLE PROVINCE AUTONOME**

ottobre - novembre 2013

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome

ottobre - novembre 2013

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
252/2013	Conflitto attribuzioni	Provincia autonoma Bolzano	Stato	Stato	finanza regionale e provinciale
255/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Province autonome Trento e Bolzano	Stato	salute
256/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Stato	finanza regionale, enti locali, coordinamento della finanza pubblica
260/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Regione	coordinamento della finanza pubblica



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

263/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Province autonome	coordinamento finanza pubblica, enti locali
265/2013	Incidentale	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite -	Regione siciliana (non costituita)	Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite -	ordinamento civile (pubblico impiego)
274/2013	Principale	Province autonome Trento e Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Province autonome	viabilità, energia, comunicazioni e trasporti
277/2013	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione autonoma Sardegna	Stato	coordinamento finanza pubblica (pubblico impiego)

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 28 ottobre 2013, n. 252 (G.U. 44/13)

**Materia:** finanza regionale e provinciale

**Tipo di giudizio:** conflitto di attribuzione

**Limiti violati:** artt. 100 e 103 Cost, artt. 114, 116, 117, 118 e 119 Cost. e artt. 4, comma 1, lettera a), 8, comma 1, lettera a), 16, 52 e 69 e seguenti dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), principio buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano (ricorsi n. 16 del 2012 e n. 4 del 2013)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri e Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** decreto di sequestro n. 0002941-17/10/2012-PR\_BZ-U15-P adottato dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 17 ottobre 2012, e richiesta di documentazione n. 0000457-22/02/2013-PR\_BZ-U15-P, adottata dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, il 21 febbraio 2013

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara inammissibili i ricorsi

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto due ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (reg. confl. enti n. 16 del 2012 e n. 4 del 2013) in relazione a due atti istruttori – rispettivamente, il decreto di sequestro del 17 ottobre 2012 e la richiesta di documentazione del 21 febbraio 2013 – adottati, nell'ambito del medesimo procedimento di responsabilità amministrativa, dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano.

Con gli indicati atti impugnati, detta Procura regionale disponeva, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di danno erariale, rispettivamente: a) il sequestro di tutta la documentazione concernente le spese riservate impegnate sul capitolo di spesa di pertinenza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano a partire dall'anno 1994 nonché dei registri sui quali dette spese venivano annotate; b) la trasmissione di copia autentica di tutti gli atti e documenti di spesa riferibili all'uso del fondo riservato dello stesso Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dal 19 ottobre 2012, nonché del registro eventualmente utilizzato per annotare le spese effettuate in tale intervallo temporale.

La ricorrente ritiene che gli atti istruttori impugnati, in quanto adottati in mancanza di una qualificata *notitia damni*, suffragata dall'esistenza di elementi concreti e specifici, e rivolti ad acquisire la documentazione concernente un intero «settore di attività» della Provincia autonoma relativamente a un lunghissimo periodo di tempo, per gran parte del



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

quale il diritto al risarcimento del danno erariale doveva ritenersi ormai prescritto, concreterebbero un'anomala attività di controllo generalizzato dell'attività della Provincia, esorbitante dalle attribuzioni che gli artt. 100 e 103 della Costituzione conferiscono alla Corte dei conti. Gli stessi atti impugnati, nel superare i limiti assegnati dalla Costituzione alla giurisdizione contabile, invaderebbero anche la sfera di autonomia organizzativa, legislativa, amministrativa e finanziaria assegnata alla Provincia autonoma di Bolzano dagli artt. 114, 116, 117, 118 e 119 Cost. e dagli artt. 4, comma 1, lettera a), 8, comma 1, lettera a), 16, 52 e 69 e seguenti dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, disciplinanti, questi ultimi, la «Finanza della regione e delle province», con riguardo, in particolare, alla previsione e alla disciplina legislativa delle spese riservate del Presidente della Provincia, allo stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura delle stesse e all'attività amministrativa che in tali somme trova copertura, oltre a violare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

I ricorsi hanno per oggetto due atti istruttori adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano nell'ambito del medesimo procedimento per responsabilità amministrativa e diretti entrambi ad acquisire documentazione relativa alle spese riservate di pertinenza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Gli stessi ricorsi prospettano motivi di impugnazione sostanzialmente identici. Tali elementi di connessione inducono a disporre la riunione dei giudizi, perché questi siano congiuntamente trattati e decisi con un'unica pronuncia.

La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità degli interventi spiegati, in entrambi i giudizi, dalla Procura regionale, deducendo che quest'ultima non sarebbe legittimata a partecipare ai giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome. A sostegno del proprio assunto, la ricorrente invoca l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il quale, individuando nel Presidente del Consiglio dei ministri e nel Presidente della Giunta regionale i soli organi legittimati a ricorrere e a resistere, in rappresentanza dei rispettivi enti di appartenenza, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, non lascerebbe spazio all'intervento di organi diversi, quale, nella specie, la Procura regionale della Corte dei conti.

La Corte ritiene l'eccezione non fondata.

Il problema posto dalla ricorrente Provincia autonoma è quello della partecipazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome dell'autorità giudiziaria che ha adottato l'atto dal quale sarebbe stata invasa la competenza costituzionale regionale o provinciale.

La Corte rileva che, in base all'attuale disciplina dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o Province autonome, successiva alla modificazione delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte posta in essere nel 2004, quando l'esercizio dell'attribuzione statale spetta a organi indipendenti dal Governo – destinatari della notificazione del ricorso prevista dall'art. 25, comma 2, delle Norme integrative – a questi è riconosciuta la facoltà di intervenire nel giudizio costituzionale al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. Tale facoltà di intervento è stata già riconosciuta dalla Corte nelle sentenze n. 2 del 2007 e n. 195 del 2007.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

La Corte ritiene pertanto che gli interventi spiegati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano siano ammissibili.

La Corte esamina, sempre in via preliminare, i numerosi profili di inammissibilità dei conflitti sollevati. La Corte vaglia i due profili con i quali, affermandosi, rispettivamente, l'invalidità e la genericità delle deliberazioni con cui la Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha deciso le impugnazioni, viene contestata la regolarità stessa della proposizione dei ricorsi.

Con il primo rilievo, si prospetta, in particolare, che dette deliberazioni sarebbero invalide in quanto adottate (all'unanimità) con la partecipazione, sia alla discussione che alla votazione delle stesse, del Presidente della Provincia autonoma ricorrente, il quale si sarebbe trovato in una situazione di conflitto di interessi – derivante, essenzialmente, dal fatto che il procedimento nell'ambito del quale erano stati adottati gli impugnati decreto di sequestro e richiesta di documentazione aveva a oggetto la gestione delle spese riservate a lui riconosciute – che gli avrebbe imposto di astenersi da dette discussione e votazione.

La Corte ritiene che il rilievo non sia fondato.

La Corte ritiene che debba escludersi che la partecipazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano alla discussione e alla votazione delle decisioni di impugnazione abbia determinato l'insorgere di un conflitto di interessi. In proposito, va infatti osservato che tali deliberazioni di proporre i ricorsi non erano in grado, di per sé, di produrre alcuna conseguenza, né favorevole né sfavorevole, sulla situazione personale del Presidente della Provincia autonoma nel procedimento in corso davanti alla Procura regionale della Corte dei conti, atteso che, con la proposizione dei ricorsi, ogni decisione sulla legittimità costituzionale degli atti istruttori emessi in quel procedimento e sul loro eventuale annullamento è stata rimessa alla Corte. Da tale inidoneità delle deliberazioni della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con le quali è stata decisa la proposizione dei conflitti, a influire direttamente sull'interesse personale del Presidente provinciale, discende che il concorso di quest'ultimo all'adozione delle stesse non integra un'ipotesi di conflitto di interessi e non comporta, perciò, l'invalidità di dette delibere.

Con il secondo rilievo si deduce che le menzionate deliberazioni della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano sarebbero inidonee a costituire il fondamento dei proposti ricorsi. Le stesse, infatti, si sarebbero limitate a lamentare la violazione di numerose disposizioni costituzionali e statutarie – talora contenenti, come nel caso degli invocati artt. 117, 118 e 119 Cost. e degli artt. 4, 8, 16 e 52 dello statuto speciale, diversi parametri – senza indicare quali siano le competenze della Provincia autonoma che sarebbero state lese dal decreto di sequestro e dalla richiesta di documentazione impugnati, né come tale lesione si sia determinata.

La Corte ritiene anche questo rilievo non fondato.

Le delibere della Giunta provinciale n. 1867 del 10 dicembre 2012 e n. 520 dell'8 aprile 2013, poste a base dei ricorsi introduttivi dei giudizi, lamentano che gli impugnati atti istruttori sarebbero stati adottati dalla Procura regionale di Bolzano in mancanza di una *notitia damni* suffragata dalla sussistenza di elementi concreti e specifici e sarebbero rivolti ad acquisire la documentazione concernente un intero «settore di attività» della Provincia autonoma relativamente a un lunghissimo periodo di tempo, per gran parte del



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

quale il diritto al risarcimento del danno erariale sarebbe stato già prescritto. Nelle stesse delibere si afferma poi che, tale essendo la portata dei due atti istruttori, «il potere che [con gli stessi] si intende esercitare [...] viene [...] a costituire una vera e propria attività di controllo da parte della magistratura contabile che, secondo gli artt. 100 e 103 Cost., [essa] non è abilitata ad effettuare, con la conseguenza che risulta lesa la sfera di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano, garantita dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69 dello Statuto Speciale, nonché lesa il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)», precisandosi, inoltre, che «a tale proposito va anche considerato che la Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta, ha disciplinato con proprie norme sia le spese riservate che quelle di rappresentanza».

Alla luce di tale tenore delle due delibere, deve ritenersi che la Giunta provinciale abbia sufficientemente chiarito, sia pure in modo sintetico, sia le ragioni della dedotta esorbitanza degli impugnati atti istruttori rispetto ai poteri costituzionalmente spettanti alla Corte dei conti (e, quindi, della dedotta violazione degli artt. 100 e 103 Cost. che quei poteri delimitano), sia le ragioni della asserita conseguente lesione della sfera di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Provincia autonoma, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al settore delle spese riservate e di rappresentanza.

Deve perciò affermarsi che le deliberazioni di autorizzazione alla proposizione dei conflitti, avendo sufficientemente individuato i termini degli stessi, sono idonee a sorreggere i ricorsi proposti.

In merito alle ulteriori eccezioni con le quali il Presidente del Consiglio dei ministri – e, con esso, la Procura regionale di Bolzano – ha dedotto l'inammissibilità dei ricorsi in quanto essi si risolverebbero, in realtà, in un improprio mezzo di censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria, la Corte ritiene che tali eccezioni siano fondate.

La Corte ha costantemente affermato che atti della giurisdizione sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra Regione, o Provincia autonoma, e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, solo «quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Il conflitto è invece inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni».

Nella specie, dal decreto di sequestro e dalla richiesta di documentazione all'origine dei conflitti, risulta come la Procura regionale di Bolzano abbia ampiamente motivato in ordine al fondamento del potere istruttorio esercitato con riguardo all'esistenza sia di elementi concreti e specifici, idonei a integrare una notizia di danno qualificata, concernente la gestione delle spese riservate di pertinenza dell'attuale Presidente della Provincia autonoma di Bolzano a partire dall'anno 1994 e per l'intero corso della sua presidenza – elementi che sarà compito del competente giudice contabile valutare nel merito – sia di dati relativi all'asserito occultamento doloso di detto danno.

A fronte di tale contenuto del decreto di sequestro e della richiesta di documentazione impugnati, con i due ricorsi proposti la Provincia autonoma di Bolzano deduce

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 - 29 novembre 2013</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

essenzialmente che, contrariamente a quanto affermato dalla Procura regionale, da un lato, gli elementi in base ai quali sono state avviate le indagini non sarebbero concreti e specifici ma costituirebbero delle «semplici ipotesi o congetture», dall'altro, un occultamento doloso del danno sarebbe «radicalmente escluso, se non altro per la stessa esistenza della documentazione contabile della quale il Pubblico Ministero chiede il sequestro». La ricorrente lamenta che la Procura avrebbe errato nel reputare che gli elementi a propria disposizione fossero tali da integrare una notizia danni qualificata, nonché, per altro verso, da fare ritenere sussistente un occultamento doloso del danno. In tale modo, tuttavia, la Provincia autonoma ricorrente non contesta il compimento, da parte della Procura regionale di Bolzano, di atti radicalmente non riconducibili all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere giudiziario, ma prospetta, piuttosto, meri errori di valutazione che sarebbero stati compiuti da detta Procura contabile per avere essa ritenuto che gli elementi a propria disposizione integrassero una notizia di danno specifica e concreta e comprovassero l'occultamento doloso di tale danno. Contesta, cioè, in definitiva, non l'inesistenza del potere inquirente della Procura regionale di Bolzano ma i supposti errores in iudicando dalla stessa commessi nell'esercizio di detto potere. Per fare valere tali errori di giudizio, non vale, quindi, il conflitto di attribuzione, ma valgono i rimedi previsti dall'ordinamento processuale contabile in cui gli impugnati atti di giurisdizione si iscrivono.

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al decreto di sequestro del 17 ottobre 2012 e alla richiesta di documentazione del 21 febbraio 2013.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 23-31 ottobre 2013, n. 255 (G.U. 45/13)

**Materia:** tutela della salute

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ric. nn. 183 e 190 del 2012)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** articoli 3, 4, 8, 10 e 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio) e artt. 2, 4 e 13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 (Assistenza farmaceutica)

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 3, c. 1, lett. b), LP di Trento 21/2012 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio), limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»;

2) dell'art. 4, LP Trento 21/2012, nella parte in cui introduce il comma 1 dell'art. 59-bis della legge provinciale di Trento 29/1983 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 56 della legge provinciale di Trento 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013);

3) dell'art. 2, c. 1, limitatamente alle parole «nonché le zone ove collocare le nuove farmacie», e c. 2, LP di Bolzano 16/2012 (Assistenza farmaceutica);

4) dell'art. 4, c. 1, della legge provinciale di Bolzano 16/2012, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari» nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, c. 2, della legge 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

5) dell'art. 13, c. 2, della LP di Bolzano 16/2012, limitatamente alle parole «di specialità medicinali e».

b) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13, LP Trento 21/2012, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

c) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, c. 1, della LP di Bolzano 16/2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 9, primo comma, numero 10, del d.P.R. 670/1972.

#### **Annotazioni:**

La Corte Costituzionale si pronuncia con un'unica sentenza sui ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le leggi provinciali 21/2012 e 16/2012 rispettivamente della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano, in quanto le questioni proposte riguardavano disposizioni aventi medesimo oggetto (l'organizzazione e assegnazione dei servizi farmaceutici, nonché la determinazione di fattispecie illecite e sanzioni amministrative nel settore farmaceutico) ed apparivano parzialmente coincidenti nel contenuto.

In via preliminare, ritiene non soddisfattive le modifiche apportate, dopo la proposizione del ricorso, alla legge provinciale della Provincia di Trento, trasferendo pertanto le questioni sul nuovo testo della disposizione modificata. Ancora in via preliminare, la Corte dichiara l'inammissibilità per carenza assoluta di motivazione delle questioni riguardanti gli artt. 8,10 e 13 della L.P. Trento 21/2012, relativamente alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri non fornisce alcuna argomentazione e che non vengono mai menzionate nel testo del ricorso ma solo riportate nel petitum. Respinge, inoltre, l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Provincia autonoma di Bolzano con riguardo alla impugnazione dell'art. 13, comma 2, della L.P. Bolzano 16/2012 per esser stata la censura formulata «in modo dubitativo e perplesso»: la Corte richiama infatti precedente giurisprudenza ove si precisa che la «richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, con indicazione del vizio denunciato» è infatti ammissibile «anche se questo è prospettato in via alternativa a diversa tesi interpretativa» (sent. 412/2001), purché sia raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza» (sent. 187/2013).

Nel merito, viene in primo luogo dichiarata la manifesta infondatezza, per errata indicazione del parametro interposto, della questione relativa all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della L.P. Bolzano 16/2012, in quanto la disposizione regionale sanziona il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione e l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, i quali ultimi, per espressa previsione dell'art. 3, lettere a) e b), del d.lgs. n. 219/2006, sono sottratti all'ambito di applicazione di tale normativa statale (sent. 229/2013 e ord. 112/2013 e 420/2007), richiamata nel ricorso quale parametro interposto e, pertanto, del tutto inconferente nel caso di specie.

Quanto alle rimanenti questioni, al fine di un corretto inquadramento delle questioni e dei relativi titoli competenziali, la Corte fornisce una lucida ricostruzione del quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni impugnate, con particolare riguardo a tre profili: la potestà legislativa regionale e provinciale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico; l'assetto delle competenze dei diversi livelli di governo; la spettanza del potere di determinazione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nella vendita dei farmaci.

Sul primo punto, la Corte richiama l'orientamento già più volte espresso che l'organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute (ex multis, sent. 231/2012, 150/2011, 295/2009 e 87/2006) di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. e in conformità a quanto



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

previsto anche dallo statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. In tale materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività: i) la determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti); ii) l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni; iii) l'assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi, attività relativamente alle quali il legislatore statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso. Infine, la normativa statale stabilisce le fattispecie illecite e le sanzioni nel settore farmaceutico, in particolare rispetto alla produzione e circolazione sia dei medicinali industriali sia dei preparati galenici.

Così ricostruito il quadro normativo e accertata la natura concorrente della potestà legislativa provinciale, la Corte estrapola i principi fondamentali ai quali devono attenersi le Province autonome, individuandoli nei criteri stabiliti dalla normativa statale relativi all'organizzazione dei servizi farmaceutici e agli illeciti e alle sanzioni amministrative nella vendita dei farmaci: più in particolare, i criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche e del concorso per la loro assegnazione (sent. 231/2012, 150/2011, 295/2009, 87/2006, 352/1992, 177/1988), nonché le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sent. 361/2003) e, a fortiori, la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, la individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel commercio dei farmaci. Tutti questi criteri sono finalizzati ad assicurare un'adeguata distribuzione dell'assistenza farmaceutica sull'intero territorio nazionale, garantendo, al contempo, che sia mantenuto elevato il livello di qualità dei servizi e che non vi siano aree prive della relativa copertura e mirano alla protezione di un bene, la salute della persona, «che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali» (sent. 361/2003).

Le questioni relative agli artt. 3 e 4 della legge prov. Trento 21/2012 e all'art. 2 della legge prov. Bolzano 16/2012 sono pertanto ritenute dalla Corte fondate con riferimento alla violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. e dell'art. 9, comma 1, numero 10, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Infatti, le disposizioni provinciali contrastano con la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie, scelta che risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e all'esigenza di differenziare su due livelli di governo le due funzioni dell'individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, da una parte, e della revisione della pianta organica e relativo potere sostitutivo dall'altra (al contrario, la legge provinciale finisce per attribuire queste attività allo stesso soggetto).

Inoltre, anche l'art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16/2012 è illegittimo alla luce dei medesimi parametri sopra indicati in quanto, nel rimettere alla

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 - 29 novembre 2013</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

Giunta provinciale la disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, ivi compresi i requisiti per la partecipazione ai concorsi, finisce per consentire all'organo provinciale di formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti dalla predetta norma statale (art. 4, comma 2, della legge 362/1991 e d.P.C.m. 298/1994, n. 298 che, pur costituendo la disciplina di dettaglio concernente i requisiti per l'ammissione al concorso, sono ritenuti dalla Corte un principio fondamentale in materia di tutela della salute, perché «risponde alla esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome» (sent. 352/1992 e sent. 231/2012 e 448/2006).

Infine, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16/2012 con riferimento ai medesimi parametri sopra enunciati. La norma provinciale impugnata, infatti, riproducendo in parte la norma statale recata dall'art. 148 del d.lgs. 219/2006, stabilisce una sanzione amministrativa per chi vende o mette in commercio in provincia di Bolzano taluni prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo. Anche in questo caso il parametro interposto invocato risulta violato nella parte in cui la norma provinciale sanziona la vendita o la messa in commercio «di specialità medicinali». Queste ultime, infatti, a differenza dei preparati galenici (sottratti espressamente all'applicazione del d.lgs. 219/2006), rientrano nell'ambito di applicazione della norma di principio invocata, trattandosi di prodotti industriali e, in quanto tali, soggetti all'applicazione delle norme e delle sanzioni del d.lgs. 219/2006, in virtù dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Ricorda la Corte che alla legge regionale e provinciale «non è consentito ripetere quanto già stabilito da una legge statale» (sent. 98 e 18 del 2013 e 271/2009), perché in tal modo si verifica «un'indebita ingerenza in un settore, [...], costituente principio fondamentale della materia» (sent. 153/2006).

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 23 – 31 ottobre 2013, n. 256 (G.U. 45/13)

**Materia:** finanza regionale, enti locali, coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** principale

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, e 120 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri (ric. n. 11/2013)

**Resistente:** Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** art. 2, comma 10, legge Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative)

**Esito del giudizio:**

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, LR 30/2012, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»;
- 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della medesima LR, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

**Annotazioni:**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 2, comma 10, LR 30/2012, che detta norme in materia di finanza locale. In particolare il comma 10 stabilisce che «Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'art. 35, comma 8, D.L. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), conv., con mod., dalla legge 27/2012, il quale ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sospensione fino al 31 gennaio 2014 del regime di tesoreria mista di cui all'art. 7, d.lgs. 279/97 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e la contestuale applicazione del regime di tesoreria di cui all'art. 1, L. 720/84 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) per le Regioni, gli enti locali, le università statali e gli enti del servizio sanitario.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

La Corte ha innanzitutto dichiarato l'inammissibilità, per difetto assoluto di motivazione, della censura riferita alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali.

Infatti l'art. 35, D.L. 1/2012, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri quale parametro interposto non menziona le istituzioni scolastiche ed educative. Queste ultime sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente, con l'art. 7, commi 33 e 34, D.L. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale fa riferimento esclusivamente alle «istituzioni scolastiche ed educative statali». Del resto, anche la Circolare della Ragioneria generale dello Stato 31 ottobre 2012, n. 32 ha riconosciuto, al punto 2, che sono escluse dall'ambito di applicazione del sistema di tesoreria unica «le scuole pubbliche della Regione Valle d'Aosta [...], non essendo scuole statali».

Con riguardo agli enti locali della Regione, invece, la Corte ha giudicato la questione fondata.

Secondo la giurisprudenza della Corte, il sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1, L. 720/84 e all'art. 35, comma 8, D.L. 1/2012, è «uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento», che consente di «emettere una minore quantità di titoli di Stato»: la relativa disciplina «rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema» (sent. n. 311 del 2012).

Accertato la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di quanto disposto dall'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale introduce una disciplina di «carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono comunque tenuti a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato» (sentenza n. 311 del 2012), la Consulta ha sottolineato che le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a statuto ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è «una piena equiparazione» (sentenza n. 311 del 2012). Una singola Regione, infatti, non può sottrarre gli enti locali del proprio territorio a un sistema diretto alla tutela dell'unità economica nazionale (art. 120 Cost.).

Per contro, le norme di rango statutario della Regione autonoma Valle d'Aosta non prevedono per gli enti locali della Regione un regime di tesoreria diverso da quello delineato dalla disciplina legislativa statale (sentenza n. 334 del 2009). Infatti, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e locali), si limita a stabilire che «[i]l regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con il [...] titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468». Gli enti locali, però, non possono essere considerati «dipendenti» dalla Regione, perché sono dotati dalla

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 - 29 novembre 2013</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

Costituzione di autonomia politico-amministrativa, regolamentare e finanziaria; né, al riguardo, assume rilievo l'eventuale trasferimento agli enti stessi, da parte dalla Regione, di somme di provenienza statale o regionale. Peraltro, la disposizione di attuazione dello statuto è «attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una competenza di tipo concorrente» (sentenza n. 412 del 1993), nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, tra i quali rientrano le norme sul sistema di tesoreria unica.

In conclusione, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», poiché sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, D.L. 1/2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale (sentenza n. 311 del 2012), così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 4-7 novembre 2013, n. 260 (G.U. 46/13)

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, comma terzo, Cost.; art. 9, comma 28, DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri (ric. n. 14/2011)

**Resistente:** Regione autonoma Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** art. 9, comma 1, della legge regionale 40/2010

**Esito del giudizio:** dichiarazione di non fondatezza, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost.

### **Annotazioni:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 40/2010, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», in riferimento all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

La disposizione impugnata, in materia di concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica, prevede che per l'anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salve eventuali deroghe espressamente previste.

Il ricorrente sostiene la contrarietà della disposizione impugnata rispetto all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito dalla legge 122/2010, il quale prevede a decorrere dall'anno 2011 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché lo stesso limite di spesa con riguardo a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio.

Il legislatore statale al medesimo comma 28 dell'art. 9 del DL 78/2010 qualifica le disposizioni citate come "principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Secondo il ricorrente la Regione sarebbe vincolata al rispetto del principio espresso dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 e la disposizione impugnata, eccedendo dalla competenza statutaria assegnata dagli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in materia di potestà legislativa primaria e attuativo-integrativa, avrebbe violato l'art. 117, comma terzo, Cost..

La Regione, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per motivazione scarna e insufficiente. Osserva poi che la norma interposta non sarebbe applicabile agli enti locali, ai quali viceversa si rivolge la disposizione impugnata nell'ambito della competenza statutaria primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2 Statuto speciale) e della competenza statutaria attuativo-integrativa in materia di finanze locali (art. 3 Statuto speciale).

Le norme sul patto di stabilità interno e in ogni caso l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 non potrebbero essere applicate agli enti locali del territorio valdostano, in quanto la Valle d'Aosta partecipa al processo di risanamento delle finanze pubbliche, anche con riguardo alla spesa degli enti locali, sulla base di accordi con lo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 134, della legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011).

La Corte, dopo avere rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, rileva l'inapplicabilità alla Regione Valle d'Aosta della norma interposta di cui all'art. 9, comma 28, DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, già impugnata dalla stessa Regione nel giudizio definito con la sentenza n. 173 del 2012.

Le modalità di partecipazione della Regione alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla finanza locale, sono assoggettate al principio dell'accordo per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 132, 134 e 160, della legge 220/2010.

Esse sono approvate con legge statale, a seguito di accordo tra la Regione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'accordo è stato raggiunto in data 11.11.2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della disposizione impugnata, la quale è entrata in vigore posteriormente alla legge 220/2010.

Prima dell'entrata in vigore della norma censurata, si è reso, pertanto, inapplicabile alla Regione l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010.

La Corte con la pronuncia in esame ribadisce il proprio precedente orientamento risultante, in particolare, dalla sentenza n. 173 del 2012, sopra richiamata, con la quale si afferma che l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 è applicabile alla Regione Valle d'Aosta solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato e, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla Regione.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 6- 13 novembre 2013, n. 263 (G.U. 47/13)

**Materia:** coordinamento finanza pubblica, enti locali

**Tipo di giudizio:** principale

**Limiti violati:** commi 3 e 4 dell'art. 79, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

**Ricorrenti:** Province autonome di Trento e Bolzano (ric. n. 150 e 152/2012)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 69, comma 3-bis, d.l. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv., con mod., dalla legge 134/2012

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, d.l. 83/2012

### **Annotazioni:**

Le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato, con distinti ricorsi, alcune disposizioni del d.l. 83/2012 e in particolare – con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e agli artt. 79, commi 3 e 4, 80, comma 1, e 81, secondo comma, dello statuto di autonomia regionale – dell'art. 69, comma 3-bis, d.l. 83/2012, inserito in sede di conversione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 134/2012.

Riservata la decisione in ordine alle censure relative alle altre norme impugnate, la Corte riunisce i ricorsi aventi ad oggetto la questione di legittimità costituzionale del ricordato art. 69, comma 3-bis.

La norma, al dichiarato fine di «semplificare l'organizzazione degli enti locali, [...] assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e [...] contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), «prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza».

Secondo le Province ricorrenti tale disposizione, quale norma di dettaglio, non consentirebbe alle Province, in sede di sua attuazione, alcun margine di discrezionalità, in tal modo ledendo le competenze provinciali in materia di finanza locale, fissate dagli artt. 80, comma 1, e 81, secondo comma, dello statuto di autonomia regionale. Sarebbero inoltre violate le competenze provinciali in materia di ordinamento degli enti locali, nonché il dettato dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto di autonomia in base al quale «La Regione e le Province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» dello statuto medesimo.

La Provincia autonoma di Trento deduce anche la violazione degli artt. 36 e 97 Cost., poiché da una parte sarebbe violato il diritto di ricevere un compenso da parte di coloro che svolgono incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle e, dall'altra, sarebbe violato il principio di buona amministrazione poiché l'assetto organizzativo dei predetti enti locali sarebbe pregiudicato dal fatto che difficilmente potrebbe essere reperito il personale disposto ad assumere gli incarichi in questione in assenza di qualsivoglia retribuzione.

Poiché siffatte violazioni ridonderebbero su materie di competenza provinciale, la ricorrente afferma di essere comunque legittimata a farle valere sebbene i parametri evocati non siano direttamente attributivi di competenze.

La Corte ritiene la questione fondata.

Premette la Corte che il legislatore nazionale ha espressamente previsto che la norma censurata è stata introdotta in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, d.l. 201/2011 convertito, con mod., dalla legge 214/2011. Si tratta della norma in base alla quale la titolarità di cariche, uffici od organi di natura elettiva negli enti territoriali non previsti dalla Costituzione è, in linea di principio, esclusivamente onorifica e non comporta alcuna forma di remunerazione.

Al riguardo osserva, tuttavia, che il comma 22 dell'art. 23 d.l. 201/2011 non si applica alle Regioni speciali (Corte cost. sent. n. 220/2013), né, evidentemente, alle Province autonome, dovendo queste concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.

Il contenuto della norma censurata è dunque in contraddizione con detto principio dal momento che, in affermata ottemperanza ad una disposizione a queste non opponibile, impone, di fatto, alle due Province autonome ricorrenti l'attuazione di una specifica misura, individuata nei suoi puntuali profili dalla legge dello Stato, volta al contenimento della finanza pubblica.

Secondo la Corte, la norma censurata, stante la sua natura di norma di dettaglio - che non lascia margini di apprezzamento al legislatore locale per la sua attuazione - si pone anche in contrasto con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in base ai quali, per un verso, si prevede che «Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo» e, per altro verso, si stabilisce che «Le disposizioni statali relative [...] al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province [...]. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5».

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 - 29 novembre 2013</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

In assenza delle forme di concertazione previste dall'art. 79, comma 3, dello statuto di autonomia, l'attività di adeguamento normativo non può essere ridotta alla mera sostituzione della fonte normativa regionale -o, in questo caso, provinciale - a quella statale, essendo in questa già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato. Afferma la Corte che - nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali - si deve prevedere, invece, che sia il legislatore provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi.

Da ultimo la Corte rileva che il contrasto coi predetti parametri costituzionali non è certamente eliso da quanto previsto dal comma 3-ter dell'art. 69, d.l. 83/2012, secondo il quale le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze statutarie delle due Province ricorrenti, posto che siffatta «clausola di garanzia» - stante la palese antinomia esistente fra quanto previsto dal ricordato comma 3-bis e le prerogative statutarie del legislatore provinciale - se applicata rigidamente, porterebbe al sostanziale annullamento del dettato del comma 3-bis, rendendo in tale modo ancor più evidente la irragionevolezza della disposizione censurata.

I restanti profili di illegittimità costituzionale restano assorbiti.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 6 – 13 novembre 2013, n. 265 (G.U. 47/13)

**Materia:** ordinamento civile (pubblico impiego)

**Tipo di giudizio:** incidentale

**Limiti violati:** artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)

**Ricorrente:** Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite – (ordinanza di promovimento n. 131/2013)

**Resistente:** Regione siciliana (non costituita)

**Oggetto del ricorso:** art. 30, commi 1 e 2, legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale)

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, LR impugnata

### **Annotazioni:**

Con ordinanza dd. 17 aprile 2012, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da alcuni dipendenti regionali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. ed all'art. 14, lettera q), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, LR 11/1988, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sarebbero dovuti anche per il ritardato pagamento delle somme da erogarsi ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), tra cui rientrerebbe la corresponsione di alcune indennità in contestazione nel giudizio a quo.

In via subordinata, le medesime disposizioni sono state censurate per violazione dell'art. 3 Cost. e «per mancato rispetto dei limiti costituiti dalle riforme economico-sociali, nonché dai principi generali dell'ordinamento» espressi dal combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, per contrasto con gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, espressivo di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

In primo luogo, il giudice rimettente sostiene che la previsione a favore dei dipendenti della Regione siciliana del cumulo di interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di ritardata corresponsione delle somme dovute ai sensi della legge della Regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Regione dall'art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione», afferendo in realtà – quantomeno in via prevalente – alla materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza legislativa esclusiva dello Stato, già in epoca precedente alla modifica del Titolo V della Costituzione, in applicazione del principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 Cost.

In via subordinata, il giudice rimettente assume che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3 Cost. e con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Quest'ultimo costituirebbe norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica – per aver superato, sia pur nel più ristretto ambito del pubblico impiego per effetto della sentenza di questa Corte n. 459 del 2000, il pregresso principio di automatica cumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione – ed avrebbe altresì introdotto un nuovo principio generale dell'ordinamento giuridico, opposto al previgente, basato sulla normale alternatività della spettanza di detti accessori del credito nato dal rapporto di pubblico impiego.

In via di ulteriore subordine, il giudice rimettente sostiene che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto, contrastando con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, violerebbero il principio fondamentale da esso espresso in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e quindi gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.

Affermata la sussistenza della legittimazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite - a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, la Corte, nel merito, dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, LR 11/1988, come sollevata in via principale.

Le disposizioni censurate prevedono che: «Al personale dell'Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonché la rivalutazione monetaria del valore del credito [...]» (comma 1) e che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 [...]» (comma 2).

Al riguardo, la Corte osserva che, come risulta dal loro tenore letterale, le norme in questione riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate.

La competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale compete alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 14, lettera q), dello Statuto,

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 - 29 novembre 2013</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini</p>
--	---

norma in forza della quale la Corte ha riconosciuto al legislatore regionale ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da accordare ai propri dipendenti. Ciò, tuttavia, pur sempre nei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali, cui va aggiunto anche il limite interno alla materia del divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale (Corte cost. sent. n. 19/1989).

Nella fattispecie, la Corte ritiene che il legislatore regionale non si sia attenuto a detti limiti, ma li abbia oltrepassati, violando così il citato parametro statutario.

Infatti, nell'attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla legge regionale (Corte cost. sent. n. 82/1998).

In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato – vigente fin dal momento di emanazione della norma – fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (Corte cost. sent. n. 189 del 2007).

L'art. 30, commi 1 e 2, LR n. 11/1988 è pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in via graduata.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 18 – 20 novembre 2013, n. 274 (G.U. 48/13)

**Materia:** viabilità, energia, comunicazioni e trasporti

**Tipo di giudizio:** principale

**Limiti violati:** principio leale collaborazione, art. 2 d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)

**Ricorrenti:** Province autonome di Bolzano e di Trento (ric. nn. 150 e 152/2012)

**Resistente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** art. 16, comma 10-bis; art. 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 10-bis, D.L. impugnato;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, D.L. impugnato, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti.

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le altre, la disposizione dell'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012, per violazione: dell'art. 8, numeri 5), 10), 17) e 18), dell'art. 9, numero 10), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); degli artt. 1 e 15 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); del principio di leale collaborazione; e dell'art. 1, legge n. 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Con separato ricorso, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra le altre, le disposizioni degli artt. 16, comma 10-bis, e 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83/2012, per violazione: dell'art. 8, numeri 5), 6), 10), 17) e 18), dell'art. 14 e dell'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

di urbanistica ed opere pubbliche); dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001; degli artt. 117 e 118 Cost.; dei principi di leale collaborazione e di certezza del diritto.

Riservando ad altri giudizi l'esame delle censure prospettate nei ricorsi in riferimento ad ulteriori disposizioni del d.l. 83/2012, la Corte riunisce le questioni relative all'art. 16, comma 10 bis, 17 ter, comma 5, per connessione oggettiva.

L'art. 16, comma 10-bis, del d.l. 83/2012 prevede che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Secondo la Provincia autonoma di Trento, la norma censurata avrebbe carattere contraddittorio, oscuro e irragionevole nel fare riferimento al progetto definitivo di un'opera per la quale ancora non esiste un progetto preliminare; nel richiamare una disposizione del codice dei contratti pubblici che riguarda le opere regionali di interesse nazionale (mentre l'autostrada di cui si discute ha carattere interregionale); infine nell'imporre il raggiungimento dell'intesa entro il breve termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, che svuoterebbe lo strumento dell'intesa del suo essenziale carattere di volontaria condivisione della realizzazione del tratto autostradale, in spregio alle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, affermando che, a prescindere dagli altri aspetti censurati, "costituisce un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore."

Richiamando la propria precedente giurisprudenza, la Corte ha riaffermato la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31 (sentenze n. 122/2013 e n. 62/2011), dal momento che il «tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, rientra a pieno titolo nella prescrizione contenuta nell'art. 19, lettera b), d.P.R. 381/1974, che in quanto norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, costituisce parametro di legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali ricadenti nel suo ambito di disciplina» e che «l'autostrada in questione non può essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera è inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa è prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge 443/2001), sia, più in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle sue norme di attuazione», specificando che, naturalmente, «non sono richieste due intese, ma la medesima intesa è necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001» (sentenza n. 62/2011).



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Il principio affermato dalla Corte in merito alla necessità dell'intesa è sostanzialmente svuotato di significato dalla previsione del termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale con la disposizione impugnata, termine che si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell'opera; tale termine inoltre è «così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa» (sentenza n. 179/2012), cosicché contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell'intesa.

Pertanto, l'art. 16, comma 10-bis, d.l. 83/2012, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, è costituzionalmente illegittimo, perché contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nell'articolare lo strumento dell'intesa, devono essere predisposte procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra le parti - procedure che, in questo caso, non sono neppure sommariamente delineate dal legislatore -.

L'art. 17-ter, comma 5, d.l. 83/2012 è impugnato da entrambe le Province autonome. La disposizione censurata dispone la temporanea applicazione nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome della normativa di cui al Capo IV-bis del d.l. 83/2012, volta a favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive e contenente una serie di misure incentivanti l'utilizzo di veicoli a energia elettrica e a sviluppare la ricerca in tale settore, nell'attesa che ciascuna Regione o Provincia autonoma provveda ad adeguare la normativa locale vigente ai principi individuati dal legislatore statale.

Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, l'intervento normativo statale interferirebbe negli ambiti di potestà legislativa esclusiva e concorrente delle Province autonome di Trento e di Bolzano garantiti dallo statuto di autonomia e, in particolare, dall'art. 8, numero 5), in materia di urbanistica e piani regolatori; dall'art. 8, numero 10), in materia di edilizia pubblica; dall'art. 8, numero 17), in materia di viabilità; dall'art. 8, numero 18), in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; dall'art. 9, numero 10), in materia di igiene e sanità. Correlativamente, verrebbe invasa anche la connessa potestà amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione. La normativa statale interferirebbe con le competenze in materia di energia, stabilite dagli artt. 1 e 15 del d.P.R. n. 235/1977, secondo cui non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia.

In base alla clausola di maggior favore prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, secondo la medesima Provincia dovrebbero ritenersi violate le competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risparmio energetico, attribuite all'autonomia regionale e provinciale, ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

Si rimarca, infine, come la disposizione statale impugnata ribalti il meccanismo disciplinato dall'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, secondo cui, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni provinciali alle norme statali che fissano principi a norma degli artt. 4 e 5 dello statuto, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e provinciali preesistenti.

In ordine alla medesima disposizione, la Provincia autonoma di Trento lamenta che l'applicazione diretta nel suo territorio di norme statali attinenti a materie di competenza

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

provinciale contrasta con l'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992, il quale prevede l'applicazione provvisoria della normativa provinciale previgente, in attesa del suo adeguamento a principi e limiti stabiliti da norme statali ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto.

La Corte giudica la questione fondata nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti.

La disposizione censurata, infatti, prevedendo la temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale - e perciò anche nelle Regioni e nelle Province autonome - della normativa statale contenuta nel Capo IV-bis del d.l. 83/2012 nell'attesa che le Regioni e le due Province autonome provvedano ad adeguare la propria normativa, si pone in evidente contrasto con le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art. 2 del d.lgs. 266/1992. Quest'ultimo prevede infatti un particolare procedimento di adeguamento della legislazione regionale e provinciale al sopravvenire di nuovi principi stabiliti dalla legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva e concorrente. A differenza delle altre Regioni, la legislazione regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige deve essere adeguata, nel termine di sei mesi, ai principi e ai limiti stabiliti dal legislatore statale. Tale procedimento esclude, perciò, «l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa» (sent. n. 162/2007).

La disposizione impugnata prevede invece l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono principi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia, e dunque viene dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 18- 22 novembre, n. 277 (G.U. 277/13)

**Materia:** coordinamento finanza pubblica (pubblico impiego)

**Tipo di giudizio:** principale

**Limiti violati:** artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri (ric. nn. 116 e 180/2012)

**Resistente:** Regione autonoma Sardegna

**Oggetto del ricorso:** artt. 2 e 3, commi 1 e 2, LR Sardegna 26 giugno del 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine) e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 6, comma 1, LR Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie»

**Esito del giudizio:** la Corte dichiara

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, LR Sardegna 13/2012;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, LR Sardegna 13/2012;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, LR Sardegna 17/2012;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 LR Sardegna 17/2012;
- 5) non fondate le questioni di legittimità dell'art. 6, comma 1, LR Sardegna 17/2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

### **Annotazioni:**

Con due successivi ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni di due distinte leggi regionali.

Con il primo ricorso, sono stati impugnati gli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, LR Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), volta all'attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011 e 2012, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 2, LR impugnata, integra l'art. 4, comma 1, della LR 12/2012 recante «Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica». In particolare, la disposizione regionale in esame, in attuazione del "Piano regionale sul precariato" previsto all'art. 4, comma 1, LR 12/2012, aggiunge alle procedure selettive ivi previste anche «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Secondo il ricorrente, ciò comporta la possibilità di inquadrare anche personale assunto a tempo determinato, così realizzando un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con l'art. 117, terzo comma, Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 3, LR impugnata, dispone la stipulazione immediata da parte dei dirigenti delle gestioni provvisorie dei contratti a termine di cui all'art. 6, comma 8, LR Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle sopresse Province sarde alla data di approvazione della presente legge, e ciò anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all'assunzione nelle sopresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge della LR Sardegna 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011). Secondo il ricorrente la norma in oggetto, nel prolungare la durata dei suddetti contratti, determina il superamento dei limiti fissati dalla legge per l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e travalica il tetto della spesa sostenuta per le medesime finalità, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che il ricorrente assume violati riguardano le disposizioni sui rapporti di lavoro flessibile contenute nell'art. 36, d.lgs. 165/2001, che fissano il limite di trentasei mesi complessivi di lavoro a termine e nell'art. 9, comma 28, DL 78/2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Con successivo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, lettera a), della l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 6, comma 1, LR Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie».

Il ricorrente censura, anzitutto, l'art. 1, comma 1, LR impugnata, il quale, nel sostituire il comma 8 dell'art. 6 della legge reg. n. 16 del 2011, dispone che, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico in materia di lavoro e servizi dell'impiego, al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale, nelle more di una riorganizzazione del predetto servizio «è autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004». A parere del Governo, tale norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., «nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare», perché – al pari dell'art. 6, comma 8, LR 16/2011 nella sua formulazione originaria (dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2012) – non richiama il tetto di spesa fissato dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Il ricorrente censura, altresì, l'art. 2, comma 1, LR 17/2012, il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della LR 3/2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 LR 2/2007. Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata, nel prorogare i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, violerebbe, non solo i principi di uguaglianza, di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., ma anche i principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, Cost. nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica e, segnatamente, i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), inderogabili da parte della Regione.

E' impugnato anche l'art. 2, comma 2, LR 17/2012, il quale, fissando al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione, modifica l'art. 4, comma 1, LR 12/12 nella parte già novellata dal predetto art. 2, comma 1, LR 13/2012 (già impugnato con il primo ricorso). Esso è censurato non solo per le medesime ragioni spiegate contro quest'ultima norma ma anche perché non rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale di riferimento sopra richiamata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 2, comma 3, LR 17/2012 nella parte in cui ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». In tal modo, secondo il ricorrente, si realizzerebbe un inquadramento riservato di personale, in violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come pure di quello di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

L'art. 2, comma 5, LR 17/2012, che estende agli operatori di tutela ambientale che abbiano prestato servizio presso le amministrazioni provinciali l'applicazione dell'impugnato art. 3 della LR 13/2012 è impugnato per gli stessi motivi esposti in relazione a quest'ultima disposizione.

Da ultimo è censurato l'art. 6, comma 1, LR 17/2012, il quale, nell'integrare l'art. 4 LR 37/2005 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), dispone, senza quantificazione numerica o di spesa, che i gruppi consiliari possono stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura. Sarebbero violati, secondo il ricorrente, l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, DL 78/2010, e dell'art. 81, quarto comma, Cost., perché non sono previsti i mezzi finanziari per far fronte alla spesa.

La Corte riunisce i giudizi in considerazione della loro connessione oggettiva, decidendo in merito con un'unica pronuncia.



Osservatorio  
Legislativo  
Interregionale

Roma, 28 - 29 novembre 2013

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle regione Sardegna, la Corte esamina congiuntamente le questioni relative all'art. 2, LR 13/2012 e dell'art. 2, comma 2, LR 17/2012, che afferiscono entrambe al piano regionale di assorbimento del precariato, premettendo una sintesi della sequenza normativa in materia.

Nel merito, la Corte ritiene fondate le questioni di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni regionali citate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Con riferimento all'art. 2 LR 13/2012, la Corte osserva che se l'art. 36, comma 2, LR 2/2007 disponeva con alcune esclusioni la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all'attivo, sempreché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, l'art. 2 della LR 13/2012 impugnato integra le categorie di personale destinatarie d'inquadramento a domanda con ulteriori figure professionali, identificandole con quelle reclutate mediante selezioni precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007. Ciò comporta secondo la Corte la violazione dei parametri evocati, avendo la Consulta dichiarato l'illegittimità di norme che disponevano stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (ex plurimis, sent. n. 51/2012, n. 7/2011, n. 235/2010), e ritenendo eccessivamente generico, al fine di autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, «perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sent. n. 127/2011, che richiama le sentenze n. 235/2010 e n. 293/2009).

Per le medesime ragioni è dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2, LR 17/2012, che modifica il precedente testo normativo riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l'assunzione in pianta stabile del personale selezionato a norma della prima disposizione impugnata. Tale disposizione è ulteriormente censurata per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, L. n. 296/2006 (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011). Secondo la Corte, la violazione del citato parametro costituzionale non è scongiurata dallo ius superveniens di cui all'art. 4, comma 6, DL 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto - ma solo a decorrere dal 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del citato d.l.) - l'avvio di nuove procedure concorsuali miranti all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, a favore di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato, che presenti, tra gli altri, i requisiti di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006. Diversamente dalla sopravvenuta disposizione statale con forza di legge, che riserva il concorso a soggetti che possano vantare i periodi di lavoro precario come cristallizzati dalla norma interposta richiamata dal Governo ricorrente, la disposizione regionale impugnata, operativa già nel corso del 2012, incide, prorogandola, sulla durata complessiva dei periodi di lavoro precario spendibili per avere accesso alla procedura prevista dal piano regionale di stabilizzazione. Si tratta inoltre di una stabilizzazione che si realizza nella fattispecie in esame mediante inquadramento a domanda e, per di più,

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

senza alcuna considerazione per i vigenti vincoli finanziari e di assunzione, che sono, invece, condizionanti secondo la nuova normativa statale richiamata.

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, LR 13/2012, e dell'art. 2, comma 2, LR 17/2012, la Corte passa ad esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma, 1, LR 17/2012, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., che dichiara parimenti fondata.

Al riguardo la Consulta accoglie le censure prospettate dal ricorrente per lesione di principi fondamentali in materia di coordinamento pubblico, perché la norma impugnata non rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale (l'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006 prevede un termine al triennio di lavoro utile per tutte le categorie di personale stabilizzando, coincidente, al più tardi, con il 28 settembre 2009). Di contro, la norma impugnata in materia di stabilizzazione del personale regionale interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011. In tal modo, però, essa supera il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296/ 2006 e si pone in insanabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011). Si tratta di una conclusione non scalfita dallo ius superveniens di cui all'art. 4, comma 6, del d.l. n. 101/2013.

Restano assorbiti gli ulteriori profili d'illegittimità sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, LR 17/2012, sollevata per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., è fondata sotto il profilo della lesione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione.

Con la norma impugnata, il legislatore regionale ha parificato i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall'art. 36, comma 2, LR 2/2007, svolti in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l'amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale. Secondo la Corte, però, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l'amministrazione regionale. I periodi di lavoro in tirocinio, perché non sono equivalenti a quelli di lavoro reso - ancorché in posizione precaria - a beneficio della suddetta amministrazione, presentando una significativa componente formativa che è nell'esclusivo interesse del lavoratore tirocinante. I periodi di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel preconcitato svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. In entrambi i casi, insomma, si tratta di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l'amministrazione regionale, la cui equiparazione risulta, pertanto, lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili agli artt. 3 e 97 Cost. Resta assorbita la censura prospettata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, LR 13/2012 promossa in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., è stata ritenuta fondata nei termini di seguito precisati.

Tali disposizioni sanciscono il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 8, LR 16/2011, in quanto non rinnovati dalle soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale.

A breve distanza dalla data di entrata in vigore della LR 13/2012, la Corte aveva già dichiarato illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, l'art. 6, comma 8, LR 16/2011, là dove disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per poter proseguire l'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale, perché tale disposizione regionale non si atteneva al limite fissato dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010 (sentenza n. 212 del 2012).

Il venir meno della norma che già autorizzava la stipulazione dei contratti a termine formanti oggetto del prescritto rinnovo non priva di attualità la questione. La disposizione impugnata, infatti, non fa altro che imporre alle gestioni provvisorie delle Province soppresse il sostanziale rinnovo dei contratti che, alla data di approvazione della LR 13/2012, le amministrazioni provinciali non avessero ancora concluso. Pertanto, avendo già la Corte ravvisato l'illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di tali rinnovi contrattuali (con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more), altrettanto deve valere per la norma qui impugnata, che ribadisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie. E ciò, sempre per violazione dell'art. 9, comma 28, DL 78/2010, pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (a partire dalla sentenza n. 173 del 2012).

Per le medesime ragioni è ritenuta fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, LR 17/2012, che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell'art. 3 LR 13/2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, DL 78/2010.

Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, LR 17/2012, che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della LR 16/2011 è stata ritenuta fondata per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Con la sentenza n. 212/2012 la Corte ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica perché non considerava il tetto di spesa fissato dall'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, l'art. 6, comma 8, LR 16/2011, là dove disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale. Secondo la Consulta, neppure la nuova formulazione dell'art. 6, comma 8, LR 16/2011 tiene conto del limite posto dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010.

	Osservatorio	Roma, 28 - 29 novembre 2013
	Legislativo	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
	Interregionale	A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini

Pur se la lettera della norma impugnata differisce dal testo originario dello stesso art. 6, comma 8, già dichiarato illegittimo dalla Corte, che disponeva uno stanziamento direttamente inteso a finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i CSL, i CESIL e le Agenzie di sviluppo locale, è decisivo osservare che la spesa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, senza richiamare il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, DL 78/2010. In tale prospettiva, si ha violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Infine, non sono state ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, LR 17/2012.

La norma impugnata, infatti, si limita ad ampliare ai contratti di lavoro autonomo le tipologie degli incarichi per prestazioni d'opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza con ciò incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione (sentenza n. 7 del 2011), rientrante nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto speciale. In tale prospettiva, oltre tutto, la norma in oggetto si presta ad un'interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, DL 78/2010, e dall'art. 81, quarto comma, Cost. In sostanza, la prevista utilizzazione dei professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo (e non più, come in passato, soltanto con incarichi libero-professionali), è possibile solo nell'implicito e doveroso rispetto dei limiti posti dal legislatore statale con l'art. 9, comma 28, DL 78/2010 e, dunque, a parità di spesa complessiva.

Ne deriva l'insussistenza del contrasto con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente.